

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/916 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2021

recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
- (2) Nel modulo di domanda ETIAS che ciascun richiedente deve compilare, i richiedenti saranno tenuti a fornire i dati personali relativi alla loro occupazione attuale. A tal fine i richiedenti dovrebbero selezionare la loro occupazione attuale sulla base di un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative.
- (3) Occorre pertanto stilare un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative. L'elenco dovrebbe avvalersi della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO) adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Al fine di garantire che i dati sulle occupazioni siano sufficientemente specifici, i richiedenti dovrebbero essere tenuti a selezionare gruppi di posizioni lavorative almeno al livello 2 (gruppo intermedio) della norma, ma anche ai livelli 3 (gruppo minore) o 4 (gruppo di unità), se disponibili.
- (4) Per essere il più semplice possibile da utilizzare, è opportuno che il modulo permetta di visualizzare soltanto le opzioni pertinenti e aiuti attivamente il richiedente a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente, filtrando le opzioni sulla base delle selezioni effettuate in precedenza.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1240, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
- (6) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽²⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GUL 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (8) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (10) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (11) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ e ha espresso un parere il 4 settembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuale occupazione nel modulo di domanda

1. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, per compilare il campo relativo all'attuale occupazione nel modulo di domanda, il richiedente seleziona una delle seguenti opzioni:

- a) lavoratore dipendente;
- b) lavoratore autonomo;

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁵⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁶⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁸⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- c) disoccupato/non occupato;
- d) pensionato;
- e) studente.

2. Se seleziona la lettera a) o b) del paragrafo 1, il richiedente seleziona dall'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative che figura nell'allegato il gruppo di posizioni lavorative di livello 1 (gruppo principale) e di livello 2 (gruppo intermedio) corrispondente alla sua attuale occupazione.

3. Se il gruppo di posizioni lavorative del livello selezionato contiene opzioni che consentono un'identificazione più specifica dell'occupazione del richiedente al livello 3 (gruppo minore) o al livello 4 (gruppo di unità), il richiedente è tenuto a selezionare il gruppo di posizioni lavorative di livello più dettagliato disponibile.

4. Se il richiedente è un minore, sono visibili e disponibili per la selezione solo le opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e).

5. Il modulo di domanda aiuta il richiedente a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente filtrando le opzioni sulla base delle opzioni selezionate in precedenza.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda

Quando presentano una domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, i richiedenti selezionano un gruppo di posizioni lavorative dal seguente elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative. È possibile utilizzare l'elenco solo dopo aver indicato di essere «lavoratori dipendenti» o «lavoratori autonomi».

L'elenco si basa sui gruppi principali, gruppi intermedi, gruppi minori e gruppi di unità della classificazione internazionale tipo delle professioni 2008 (ISCO-08):

- livello 1: gruppi principali
- livello 2: gruppi intermedi
- livello 3: gruppi minori
- livello 4: gruppi di unità

1. Dirigente**1.1. Direttore, dirigente superiore della pubblica amministrazione, membro dell'esecutivo o dei corpi legislativi****1.1.1. Membro dell'esecutivo o dei corpi legislativi, dirigente superiore della pubblica amministrazione**

- 1.1.1.1. Membro dell'esecutivo o dei corpi legislativi
- 1.1.1.2. Dirigente superiore della pubblica amministrazione
- 1.1.1.3. Capo tradizionale o capo villaggio
- 1.1.1.4. Dirigente superiore di organizzazione specializzata

1.1.2. Direttore**1.2. Dirigente amministrativo o commerciale****1.2.1. Dirigente nei servizi alle imprese o dell'amministrazione**

- 1.2.1.1. Dirigente nei servizi finanziari
- 1.2.1.2. Dirigente delle risorse umane
- 1.2.1.3. Dirigente strategie o pianificazione
- 1.2.1.4. Dirigente nei servizi alle imprese o dell'amministrazione non classificato altrove

1.2.2. Dirigente nei servizi di vendita, commercializzazione o sviluppo

- 1.2.2.1. Dirigente nei servizi di vendita o commercializzazione
- 1.2.2.2. Dirigente nei servizi di pubblicità o pubbliche relazioni
- 1.2.2.3. Dirigente nel settore ricerca e sviluppo

1.3. Dirigente in servizi di produzione o specializzati**1.3.1. Dirigente nella produzione agricola, forestale o della pesca**

- 1.3.1.1. Dirigente nella produzione agricola o forestale
- 1.3.1.2. Dirigente nella produzione della pesca o dell'acquacoltura

1.3.2. Dirigente dell'industria manifatturiera, dell'estrazione, dell'edilizia o della distribuzione

- 1.3.2.1. Dirigente dell'industria manifatturiera
- 1.3.2.2. Dirigente dell'industria dell'estrazione
- 1.3.2.3. Dirigente dell'edilizia
- 1.3.2.4. Dirigente nei servizi di approvvigionamento, distribuzione o assimilati

1.3.3. Dirigente nei servizi delle tecnologie dell'informazione o della comunicazione**1.3.4. Dirigente nei servizi professionali**

- 1.3.4.1. Dirigente nei servizi di sorveglianza dei bambini
- 1.3.4.2. Dirigente nei servizi sanitari

- 1.3.4.3. Dirigente nei servizi di assistenza agli anziani
 - 1.3.4.4. Dirigente nei servizi sociali
 - 1.3.4.5. Dirigente nel settore dell'educazione
 - 1.3.4.6. Dirigente di filiale nei servizi finanziari o assicurativi
 - 1.3.4.7. Dirigente in servizi professionali non classificato altrove
- 1.4. Dirigente nei servizi alberghieri, del commercio o assimilati
 - 1.4.1. Dirigente nei servizi alberghieri o nella ristorazione
 - 1.4.1.1. Dirigente nei servizi alberghieri
 - 1.4.1.2. Dirigente nella ristorazione
 - 1.4.2. Dirigente nel commercio all'ingrosso o al dettaglio
 - 1.4.3. Dirigente in altri servizi
 - 1.4.3.1. Dirigente di centri per le attività sportive, ricreative o culturali
 - 1.4.3.2. Dirigente di servizi non classificato altrove
- 2. Professione intellettuale o scientifica
 - 2.1. Specialista in scienze o ingegneria
 - 2.1.1. Specialista in scienze fisiche o della terra
 - 2.1.1.1. Fisico o astronomo
 - 2.1.1.2. Meteorologo
 - 2.1.1.3. Chimico
 - 2.1.1.4. Geologo o geofisico
 - 2.1.2. Matematico, attuario o statistico
 - 2.1.3. Specialista nelle scienze della vita
 - 2.1.3.1. Biologo, botanico, zoologo o assimilato
 - 2.1.3.2. Agronomo, forestale o ittologo
 - 2.1.3.3. Specialista in protezione ambientale
 - 2.1.4. Specialista in ingegneria (ad eccezione degli elettrotecnici)
 - 2.1.4.1. Ingegnere industriale o gestionale
 - 2.1.4.2. Ingegnere civile
 - 2.1.4.3. Ingegnere ambientale
 - 2.1.4.4. Ingegnere meccanico
 - 2.1.4.5. Ingegnere chimico
 - 2.1.4.6. Ingegnere minerario, metallurgico o assimilato
 - 2.1.4.7. Specialista in ingegneria non classificato altrove
 - 2.1.5. Ingegnere elettrotecnico
 - 2.1.5.1. Ingegnere elettrico
 - 2.1.5.2. Ingegnere elettronico
 - 2.1.5.3. Ingegnere in telecomunicazioni
 - 2.1.6. Architetto, pianificatore territoriale, agrimensore, disegnatore o progettista
 - 2.1.6.1. Architetto
 - 2.1.6.2. Paesaggista
 - 2.1.6.3. Progettista di prodotti o disegnatore di moda

- 2.1.6.4. Urbanista o pianificatore del traffico
 - 2.1.6.5. Cartografo o agrimensore
 - 2.1.6.6. Grafico o progettista multimediale
- 2.2. Specialista della salute
 - 2.2.1. Medico
 - 2.2.1.1. Medico generico
 - 2.2.1.2. Medico specialista
 - 2.2.2. Infermiere o ostetrico professionista
 - 2.2.2.1. Specialista in scienze sanitarie infermieristiche
 - 2.2.2.2. Specialista in scienze sanitarie ostetriche
 - 2.2.3. Specialista della medicina tradizionale o complementare
 - 2.2.3.1. Specialista della medicina tradizionale o complementare
 - 2.2.3.2. Paramedico
 - 2.2.3.3. Paramedico
 - 2.2.4. Veterinario
 - 2.2.5. Altro specialista della salute
 - 2.2.5.1. Dentista
 - 2.2.5.2. Farmacista
 - 2.2.5.3. Specialista in medicina ambientale, medicina del lavoro o igiene
 - 2.2.5.4. Fisioterapista
 - 2.2.5.5. Dietologo o nutrizionista
 - 2.2.5.6. Audiologo o logopedista
 - 2.2.5.7. Optometrista o oftalmologo
 - 2.2.5.8. Specialista della salute non classificato altrove
- 2.3. Specialista dell'educazione
 - 2.3.1. Docente universitario o professore dell'insegnamento superiore
 - 2.3.2. Professore dell'educazione professionale
 - 2.3.3. Professore di scuola secondaria
 - 2.3.4. Professore di scuola primaria o pre-primaria
 - 2.3.4.1. Professore di scuola primaria
 - 2.3.4.2. Professore di scuola pre-primaria
 - 2.3.5. Altro specialista dell'educazione
 - 2.3.5.1. Specialista dei metodi di insegnamento
 - 2.3.5.2. Professore per l'insegnamento ad alunni con esigenze speciali
 - 2.3.5.3. Altro professore di lingue
 - 2.3.5.4. Altro professore di educazione musicale
 - 2.3.5.5. Altro professore di educazione artistica
 - 2.3.5.6. Formatore in tecnologie dell'informazione
 - 2.3.5.7. Specialista dell'educazione non classificato altrove

- 2.4. Specialista delle scienze commerciali o dell'amministrazione
 - 2.4.1. Specialista finanziario
 - 2.4.1.1. Contabile
 - 2.4.1.2. Consulente finanziario o per gli investimenti
 - 2.4.1.3. Analista finanziario
 - 2.4.2. Specialista dell'amministrazione
 - 2.4.2.1. Analista della gestione o organizzazione
 - 2.4.2.2. Specialista delle politiche di amministrazione
 - 2.4.2.3. Specialista di personale o sviluppo di carriera
 - 2.4.2.4. Specialista della formazione o dello sviluppo delle risorse umane
 - 2.4.3. Specialista delle vendite, del marketing o delle pubbliche relazioni
 - 2.4.3.1. Specialista della pubblicità o del marketing
 - 2.4.3.2. Specialista delle pubbliche relazioni
 - 2.4.3.3. Informatore tecnico o scientifico (ad eccezione del settore ICT)
 - 2.4.3.4. Specialista delle vendite nel settore delle tecnologie dell'informazione o della comunicazione
- 2.5. Specialista delle tecnologie dell'informazione o della comunicazione
 - 2.5.1. Sviluppatore o analista di software o applicazioni
 - 2.5.1.1. Analista di sistema
 - 2.5.1.2. Sviluppatore di software
 - 2.5.1.3. Sviluppatore Web o multimediale
 - 2.5.1.4. Programmatore di applicazioni
 - 2.5.1.5. Sviluppatore o analista di software o applicazioni non classificato altrove
 - 2.5.2. Specialista in basi dati o in reti informatiche
 - 2.5.2.1. Specialista nella progettazione o amministrazione delle basi dati
 - 2.5.2.2. Amministratore di sistema
 - 2.5.2.3. Specialista in reti informatiche
 - 2.5.2.4. Specialista in basi dati o in reti informatiche non classificato altrove
- 2.6. Specialista in scienze giuridiche, sociali o culturali
 - 2.6.1. Specialista in scienze giuridiche
 - 2.6.1.1. Avvocato
 - 2.6.1.2. Magistrato
 - 2.6.1.3. Specialista in scienze giuridiche non classificato altrove
 - 2.6.2. Bibliotecario, archivista o curatore di musei
 - 2.6.2.1. Archivista o curatore di musei
 - 2.6.2.2. Bibliotecario, documentalista o assimilato
 - 2.6.3. Specialista in scienze sociali o in discipline religiose
 - 2.6.3.1. Economista
 - 2.6.3.2. Sociologo, antropologo o assimilato
 - 2.6.3.3. Filosofo, storico o specialista in scienze politiche
 - 2.6.3.4. Psicologo
 - 2.6.3.5. Specialista nell'assistenza sociale o nell'orientamento
 - 2.6.3.6. Specialista in discipline religiose

- 2.6.4. Specialista in discipline linguistiche, letterarie o documentali
 - 2.6.4.1. Scrittore o assimilato
 - 2.6.4.2. Giornalista
 - 2.6.4.3. Traduttore, interprete o altro linguista
- 2.6.5. Specialista in discipline artistico-espressive
 - 2.6.5.1. Specialista delle arti visive
 - 2.6.5.2. Musicista, cantante o compositore
 - 2.6.5.3. Ballerino o coreografo
 - 2.6.5.4. Regista, sceneggiatore, produttore o assimilato
 - 2.6.5.5. Attore
 - 2.6.5.6. Annunciatore della radio o della televisione o di altri media
 - 2.6.5.7. Specialista in discipline artistico-espressive non classificato altrove
- 3. Professione tecnica intermedia
 - 3.1. Professione tecnica nelle scienze o nell'ingegneria
 - 3.1.1. Tecnico delle scienze fisiche o ingegneristiche
 - 3.1.1.1. Tecnico delle scienze chimiche o fisiche
 - 3.1.1.2. Tecnico delle costruzioni civili
 - 3.1.1.3. Elettrotecnico
 - 3.1.1.4. Tecnico elettronico
 - 3.1.1.5. Tecnico meccanico
 - 3.1.1.6. Tecnico chimico
 - 3.1.1.7. Tecnico metallurgico-minerario
 - 3.1.1.8. Disegnatore industriale
 - 3.1.1.9. Altro tecnico delle scienze fisiche o ingegneristiche non classificato altrove
 - 3.1.2. Supervisore delle attività estrattive, manifatturiere o di costruzione
 - 3.1.2.1. Supervisore minerario
 - 3.1.2.2. Supervisore delle attività manifatturiere
 - 3.1.2.3. Supervisore edile
 - 3.1.3. Tecnico del controllo del processo di produzione
 - 3.1.3.1. Conduttore di impianti per la produzione di energia elettrica
 - 3.1.3.2. Conduttore di inceneritori o di impianti del trattamento delle acque
 - 3.1.3.3. Tecnico del controllo di impianti per il trattamento chimico
 - 3.1.3.4. Conduttore di impianti per la raffinazione del petrolio o del gas naturale
 - 3.1.3.5. Tecnico per il controllo del processo di produzione del metallo
 - 3.1.3.6. Tecnico del controllo del processo di produzione non classificato altrove
 - 3.1.4. Tecnico nelle scienze della vita o assimilato
 - 3.1.4.1. Tecnico nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)
 - 3.1.4.2. Tecnico agronomo
 - 3.1.4.3. Tecnico forestale
 - 3.1.5. Controllore o tecnico del trasporto aereo o navale
 - 3.1.5.1. Ufficiale di macchina navale
 - 3.1.5.2. Ufficiale di bordo o pilota navale

- 3.1.5.3. Pilota di aeromobili o assimilato
- 3.1.5.4. Controllore del traffico aereo
- 3.1.5.5. Tecnico elettronico addetto alla sicurezza del traffico aereo
- 3.2. Professione intermedia nelle scienze della salute
 - 3.2.1. Tecnico delle scienze mediche o farmaceutiche
 - 3.2.1.1. Tecnico radiologo o di apparecchiature mediche
 - 3.2.1.2. Tecnico di laboratorio medico o patologico
 - 3.2.1.3. Tecnico o assistente farmaceutico
 - 3.2.1.4. Tecnico protesico o odontotecnico
 - 3.2.2. Infermiere o ostetrico (livello intermedio)
 - 3.2.2.1. Infermiere (livello intermedio)
 - 3.2.2.2. Ostetrico (livello intermedio)
 - 3.2.3. Assistente della medicina tradizionale o complementare
 - 3.2.3.1. Assistente della medicina tradizionale o complementare
 - 3.2.4. Tecnico o assistente veterinario
 - 3.2.4.1. Tecnico o assistente veterinario
 - 3.2.5. Altra professione intermedia nelle scienze della salute
 - 3.2.5.1. Assistente odontoiatra o igienista dentale
 - 3.2.5.2. Addetto alle cartelle cliniche o alla documentazione sanitaria
 - 3.2.5.3. Operatore sanitario della comunità
 - 3.2.5.4. Ottico
 - 3.2.5.5. Tecnico o assistente della riabilitazione
 - 3.2.5.6. Assistente medico
 - 3.2.5.7. Ispettore o tecnico della medicina ambientale o del lavoro
 - 3.2.5.8. Infermiere di ambulanza
 - 3.2.5.9. Tecnico delle scienze della salute non classificato altrove
- 3.3. Professione intermedia nelle attività finanziarie o amministrative
 - 3.3.1. Tecnico delle attività finanziarie o matematiche
 - 3.3.1.1. Mediatore di borsa o agente di cambio
 - 3.3.1.2. Operatore crediti o prestiti
 - 3.3.1.3. Contabile (livello intermedio)
 - 3.3.1.4. Tecnico statistico o matematico o assimilato
 - 3.3.1.5. Valutatore di rischio o perito stimatore di danno
 - 3.3.2. Agente di vendita o acquisto o Mediatore
 - 3.3.2.1. Agente assicurativo
 - 3.3.2.2. Rappresentante di commercio
 - 3.3.2.3. Responsabile degli acquisti
 - 3.3.2.4. Mediatore commerciale
 - 3.3.3. Agente commerciale
 - 3.3.3.1. Agente concessionario
 - 3.3.3.2. Organizzatore di conferenze o di eventi
 - 3.3.3.3. Agente di stesura di contratti di impiego o di reclutamento

- 3.3.3.4. Agente immobiliare o amministratore
 - 3.3.3.5. Agente commerciale non classificato altrove
 - 3.3.4. Personale di segreteria addetto ad attività amministrative o specializzate
 - 3.3.4.1. Capoufficio
 - 3.3.4.2. Segretario di studi legali
 - 3.3.4.3. Segretario addetto a mansioni amministrative o esecutive
 - 3.3.4.4. Segretario di studi medici
 - 3.3.5. Membro di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio)
 - 3.3.5.1. Ispettore di dogana o di frontiera
 - 3.3.5.2. Agente delle tasse o delle imposte
 - 3.3.5.3. Agente dei servizi pubblici di prestazioni sociali
 - 3.3.5.4. Agente dei servizi pubblici di permessi e licenze
 - 3.3.5.5. Ispettore di polizia o detective
 - 3.3.5.6. Membro di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio) non classificato altrove
- 3.4. Professione intermedia nelle scienze giuridiche, sociali o culturali
 - 3.4.1. Professione intermedia delle scienze giuridiche, sociali o delle discipline religiose
 - 3.4.1.1. Tecnico delle scienze giuridiche o assimilato
 - 3.4.1.2. Tecnico delle scienze sociali
 - 3.4.1.3. Tecnico delle discipline religiose
 - 3.4.2. Professione dello sport o del fitness
 - 3.4.2.1. Atleta o sportivo
 - 3.4.2.2. Allenatore, istruttore o agente
 - 3.4.2.3. Istruttore di palestra o preparatore atletico
 - 3.4.3. Professione tecnica artistica, culturale o culinaria
 - 3.4.3.1. Fotografo
 - 3.4.3.2. Designer di interni o decoratore
 - 3.4.3.3. Tecnico delle gallerie, dei musei o delle biblioteche
 - 3.4.3.4. Chef
 - 3.4.3.5. Altra professione tecnica dei servizi ricreativi o culturali
- 3.5. Tecnico dell'informazione o della comunicazione
 - 3.5.1. Tecnico per la gestione dell'informazione o della comunicazione o per l'assistenza agli utenti
 - 3.5.1.1. Tecnico per la gestione dell'informazione o della comunicazione
 - 3.5.1.2. Tecnico per l'assistenza agli utenti della tecnologia dell'informazione o della comunicazione
 - 3.5.1.3. Tecnico di rete o sistemi informatici
 - 3.5.1.4. Tecnico Web
 - 3.5.2. Tecnico della trasmissione radiotelevisiva o delle telecomunicazioni
 - 3.5.2.1. Tecnico della trasmissione radiotelevisiva o degli apparati audio-video
 - 3.5.2.2. Tecnico dell'ingegneria delle comunicazioni

4. Impiegato di ufficio

4.1. Impiegato con compiti generali o operatore su macchine di ufficio

4.1.1. Personale di ufficio con compiti generali

4.1.1.1. Personale di ufficio con compiti generali

4.1.2. Personale di segreteria (compiti generali)

4.1.2.1. Personale di segreteria (compiti generali)

4.1.3. Operatore su macchine di ufficio

4.1.3.1. Dattilografo o operatore di trattamento testi

4.1.3.2. Addetto all'inserimento dati

4.2. Impiegato a contatto diretto con il pubblico

4.2.1. Personale addetto allo sportello, cassiere o assimilato

4.2.1.1. Addetto allo sportello bancario o assimilato

4.2.1.2. Allibratore, croupier o assimilato

4.2.1.3. Addetto ad agenzie di pegno o di prestito

4.2.1.4. Esattore di crediti o assimilato

4.2.2. Personale addetto all'informazione della clientela

4.2.2.1. Consulente turistico o operatore

4.2.2.2. Tecnico dei centri di informazione

4.2.2.3. Operatore di centrali telefoniche

4.2.2.4. Portiere di albergo

4.2.2.5. Addetto all'informazione

4.2.2.6. Addetto alla reception (compiti generali)

4.2.2.7. Addetto alla rilevazione o alle indagini di mercato

4.2.2.8. Personale addetto all'informazione della clientela non classificato altrove

4.3. Impiegato addetto ai servizi contabili o finanziari o alla registrazione dei materiali

4.3.1. Personale addetto ai servizi contabili e finanziari

4.3.1.1. Aiuto contabile

4.3.1.2. Addetto a servizi statistici, finanziari o assicurativi

4.3.1.3. Addetto buste paga

4.3.2. Personale addetto alla registrazione dei materiali o alla gestione amministrativa dei trasporti

4.3.2.1. Addetto alla gestione degli stock

4.3.2.2. Addetto alla produzione

4.3.2.3. Addetto alla gestione amministrativa dei trasporti

4.4. Altro impiegato di ufficio

4.4.1. Altro impiegato di ufficio

4.4.1.1. Addetto a biblioteche

4.4.1.2. Addetto all'inoltro o allo smistamento di posta e documentazione

4.4.1.3. Addetto alla codifica, alla correzione di bozze o assimilato

4.4.1.4. Scrivano o assimilato

4.4.1.5. Addetto ad archivi o schedari

4.4.1.6. Addetto alla gestione del personale

4.4.1.7. Altro impiegato di ufficio non classificato altrove

5. Professione nelle attività commerciali o nei servizi

5.1. Professione nei servizi alle persone

5.1.1. Assistente di viaggio, accompagnatore o guida

5.1.1.1. Assistente di viaggio o steward

5.1.1.2. Controllore o bigliettaio di trasporti pubblici

5.1.1.3. Guida

5.1.2. Cuoco

5.1.3. Cameriere o barista

5.1.3.1. Cameriere

5.1.3.2. Barista

5.1.4. Parrucchiere, estetista o assimilato

5.1.4.1. Parrucchiere

5.1.4.2. Estetista o assimilato

5.1.5. Supervisore di servizi di manutenzione o pulizia

5.1.5.1. Supervisore di servizi di pulizia in uffici, esercizi alberghieri o altri esercizi

5.1.5.2. Collaboratore domestico

5.1.5.3. Custode di immobili

5.1.6. Altra professione nei servizi alle persone

5.1.6.1. Astrologo, chiromante o assimilato

5.1.6.2. Personale di compagnia o valletto

5.1.6.3. Addetto alle pompe funebri o imbalsamatore

5.1.6.4. Personale addetto alla cura degli animali

5.1.6.5. Istruttore di guida automobilistica

5.1.6.6. Professione nei servizi alle persone non classificati altrove

5.2. Professione nelle attività commerciali

5.2.1. Commerciante ambulante

5.2.1.1. Venditore su bancarelle o mercati

5.2.1.2. Venditore ambulante di generi alimentari

5.2.2. Esercente o addetto alle vendite

5.2.2.1. Esercente delle vendite

5.2.2.2. Addetto ai controlli delle vendite

5.2.2.3. Assistente alle vendite

5.2.3. Cassiere o addetto al registratore di cassa

5.2.3.1. Cassiere o addetto al registratore di cassa

5.2.4. Altra professione nelle attività commerciali

5.2.4.1. Indossatore, modello o assimilato

5.2.4.2. Dimostratore

5.2.4.3. Venditore a domicilio

5.2.4.4. Venditore telefonico

5.2.4.5. Addetto ai distributori di carburanti

5.2.4.6. Addetto al banco servizi di ristorazione

5.2.4.7. Professione nelle attività commerciali non classificate altrove

- 5.3. Professione nell'assistenza alle persone
 - 5.3.1. Addetto alla sorveglianza di bambini o assistente didattico
 - 5.3.1.1. Addetto alla sorveglianza di bambini
 - 5.3.1.2. Assistente didattico
 - 5.3.2. Addetto all'assistenza alle persone nei servizi sanitari
 - 5.3.2.1. Ausiliario sanitario
 - 5.3.2.2. Addetto all'assistenza personale a domicilio
 - 5.3.2.3. Addetto all'assistenza alle persone nei servizi sanitari non classificato altrove
- 5.4. Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza
 - 5.4.1. Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza
 - 5.4.1.1. Vigile del fuoco
 - 5.4.1.2. Agente di polizia
 - 5.4.1.3. Agente di custodia carceraria
 - 5.4.1.4. Agente di sicurezza
 - 5.4.1.5. Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza non classificati altrove
- 6. Personale specializzato addetto all'agricoltura, alle foreste o alla pesca
 - 6.1. Agricoltore o operaio agricolo specializzato
 - 6.1.1. Agricoltore o operaio agricolo specializzato nelle coltivazioni e colture in pieno campo
 - 6.1.1.1. Lavoratore agricolo specializzato di colture in pieno campo od ortive
 - 6.1.1.2. Lavoratore agricolo specializzato di coltivazioni legnose agrarie
 - 6.1.1.3. Lavoratore agricolo specializzato di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di coltivazioni ortive o vivai
 - 6.1.1.4. Lavoratore agricolo specializzato di colture miste
 - 6.1.2. Allevatore
 - 6.1.2.1. Lavoratore specializzato nell'allevamento del bestiame o nella produzione del latte
 - 6.1.2.2. Lavoratore specializzato degli allevamenti avicoli
 - 6.1.2.3. Apicoltore o sericoltore
 - 6.1.2.4. Allevatore non classificato altrove
 - 6.1.3. Agricoltore di colture miste e allevatore
 - 6.2. Lavoratore forestale specializzato, pescatore o cacciatore
 - 6.2.1. Lavoratore forestale o assimilato
 - 6.2.2. Pescatore o cacciatore
 - 6.2.2.1. Lavoratore dell'acquacoltura
 - 6.2.2.2. Pescatore della pesca costiera o in acque interne
 - 6.2.2.3. Pescatore d'alto mare
 - 6.2.2.4. Cacciatore
 - 6.3. Lavoratore dell'agricoltura, della caccia, della pesca o del raccolto di sussistenza
 - 6.3.1. Lavoratore dell'agricoltura di sussistenza
 - 6.3.2. Lavoratore dell'allevamento di sussistenza
 - 6.3.3. Lavoratore delle colture miste o dell'allevamento di sussistenza
 - 6.3.4. Lavoratore della caccia, della pesca o del raccolto di sussistenza

7. Artigiano o operaio specializzato

7.1. Operaio specializzato dell'edilizia o assimilato, ad eccezione degli elettricisti

7.1.1. Operaio addetto alla costruzione di strutture edili o assimilato

7.1.1.1. Addetto alla costruzione di edifici

7.1.1.2. Muratore in mattoni o assimilato

7.1.1.3. Muratore in pietrame, tagliatore di pietre o cesellatore

7.1.1.4. Muratore in cemento armato, rifinitore o assimilato

7.1.1.5. Carpentiere o falegname edile

7.1.1.6. Operaio addetto alla costruzione di strutture edili o assimilato non classificato altrove

7.1.2. Operaio specializzato addetto alle rifiniture delle costruzioni o assimilato

7.1.2.1. Copritetti

7.1.2.2. Pavimentatore o posatore di rivestimenti

7.1.2.3. Intonacatore

7.1.2.4. Installatore di impianti di isolamento

7.1.2.5. Vetraio

7.1.2.6. Idraulico o posatore di tubazioni

7.1.2.7. Installatore di impianti di aria condizionata o di raffreddamento

7.1.3. Operaio specializzato addetto alla pitturazione o alla pulizia degli esterni degli edifici o assimilato

7.1.3.1. Imbianchino o assimilato

7.1.3.2. Laccatore e verniciatore

7.1.3.3. Pulitore di facciate e di esterni

7.2. Operaio metalmeccanico specializzato o assimilato

7.2.1. Lattoniere, carpentiere, fonditore, saldatore o assimilato

7.2.1.1. Fonditore o animista di fonderia

7.2.1.2. Saldatore o tagliatori a fiamma

7.2.1.3. Lattoniere o caldaiaio

7.2.1.4. Carpentiere o montatore di carpenteria metallica

7.2.1.5. Attrezzatore o montatore di cavi metallici

7.2.2. Fabbro, costruttore di utensili o assimilato

7.2.2.1. Fabbro, maniscalco o operatore di presse per la forgiatura

7.2.2.2. Costruttore di utensili o assimilato

7.2.2.3. Modellatore o tracciante meccanico di macchine utensili

7.2.2.4. Lucidatore, levigatore o affilatore

7.2.3. Meccanico o riparatore di macchine

7.2.3.1. Meccanico o riparatore di veicoli a motore

7.2.3.2. Meccanico o riparatore di motori di aerei

7.2.3.3. Meccanico o riparatore di macchinari agricoli o industriali

7.2.3.4. Meccanico di biciclette o veicoli simili

- 7.3. Artigiano o operaio specializzato delle attività tipografiche
 - 7.3.1. Artigiano
 - 7.3.1.1. Addetto alla costruzione o riparazione di strumenti di precisione
 - 7.3.1.2. Addetto alla costruzione o all'accordatura di strumenti musicali
 - 7.3.1.3. Gioielliere o orafo
 - 7.3.1.4. Vasaio o assimilato
 - 7.3.1.5. Soffiatore, tagliatore, molatore o levigatore di vetro
 - 7.3.1.6. Pittore di insegne, decoratore, incisore o acquafortista
 - 7.3.1.7. Artigiano delle lavorazioni del legno, delle ceste o di materiali affini
 - 7.3.1.8. Artigiano delle lavorazioni dei tessuti, del cuoio o simili
 - 7.3.1.9. Artigiano non classificato altrove
 - 7.3.2. Operaio specializzato delle attività tipografiche
 - 7.3.2.1. Tecnico pre stampa
 - 7.3.2.2. Stampatore
 - 7.3.2.3. Rilegatore o rifinitore post-stampa
- 7.4. Artigiano o operaio specializzato delle attrezzature elettriche o elettroniche
 - 7.4.1. Installatore o riparatore di apparati elettrici
 - 7.4.1.1. Eletttricista dell'edilizia o assimilato
 - 7.4.1.2. Installatore o riparatore di apparati elettromeccanici
 - 7.4.1.3. Installatore o riparatore di linee elettriche
 - 7.4.2. Installatore o riparatore elettronico o delle telecomunicazioni
 - 7.4.2.1. Riparatore o manutentore di apparati elettronici industriali
 - 7.4.2.2. Installatore o manutentore di attrezzature delle tecnologie dell'informazione o della comunicazione
- 7.5. Artigiano o operaio specializzato delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile o assimilato
 - 7.5.1. Operaio specializzato delle lavorazioni alimentari o assimilato
 - 7.5.1.1. Macellaio, pesciaio o assimilato
 - 7.5.1.2. Panettiere, pastaio o pasticciere
 - 7.5.1.3. Confezionatore caseario
 - 7.5.1.4. Conserviere di frutta, verdura o simili
 - 7.5.1.5. Degustatore o classificatore di prodotti alimentari o bevande
 - 7.5.1.6. Operaio specializzato della preparazione o della lavorazione del tabacco
 - 7.5.2. Artigiano o operaio specializzato del trattamento del legno, ebanista o assimilato
 - 7.5.2.1. Artigiano o operaio specializzato del trattamento del legno
 - 7.5.2.2. Ebanista o assimilato
 - 7.5.2.3. Modellatore o tracciatore meccanico di macchine utensili
 - 7.5.3. Artigiano o operaio specializzato del tessile
 - 7.5.3.1. Sarto, confezionatore di capi di abbigliamento, pellicciaio o cappellaio
 - 7.5.3.2. Modellista o tagliatore di capi di abbigliamento
 - 7.5.3.3. Cucitore, ricamatore o assimilato
 - 7.5.3.4. Tappezziere o assimilato

- 7.5.3.5. Conciatore di pelli o di pellicce
- 7.5.3.6. Confezionatore di calzature o assimilato
- 7.5.4. Altro artigiano o operaio specializzato
 - 7.5.4.1. Sommozzatore
 - 7.5.4.2. Brillatore o artificiere
 - 7.5.4.3. Classificatore o collaudatore di prodotti (ad eccezione dei prodotti alimentari e delle bevande)
 - 7.5.4.4. Fumigatore, disinfestatore o diserbatore
 - 7.5.4.5. Artigiano o operaio specializzato non classificato altrove
- 8. Conduttore di impianti o macchinari o addetto al montaggio
 - 8.1. Conduttore di impianti o macchinari fissi
 - 8.1.1. Conduttore di impianti di miniere o per il trattamento di minerali
 - 8.1.1.1. Minatore o cavapietre
 - 8.1.1.2. Conduttore di impianti per il trattamento di minerali o di pietre
 - 8.1.1.3. Trivellatore, perforatore di pozzi o assimilato
 - 8.1.1.4. Conduttore di macchinari per prodotti di cemento, pietra o altri minerali
 - 8.1.2. Conduttore di impianti per la trasformazione o la finitura dei metalli
 - 8.1.2.1. Conduttore di impianti per la trasformazione dei metalli
 - 8.1.2.2. Addetto ai macchinari per finire, rivestire, placcare metalli o oggetti in metallo
 - 8.1.3. Conduttore di impianti o macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica o fotografici
 - 8.1.3.1. Conduttore di impianti o macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
 - 8.1.3.2. Conduttore di macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici
 - 8.1.4. Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma, plastica o carta
 - 8.1.4.1. Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma
 - 8.1.4.2. Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica
 - 8.1.4.3. Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in carta
 - 8.1.5. Conduttore di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia o cuoio
 - 8.1.5.1. Conduttore di macchinari per preparare le fibre, per la filatura o la bobinatura
 - 8.1.5.2. Conduttore di telai meccanici per la tessitura o la maglieria
 - 8.1.5.3. Conduttore di macchinari per la cucitura
 - 8.1.5.4. Conduttore di macchinari per il candeggio, la tintura o la lavatura di filati e tessuti
 - 8.1.5.5. Conduttore di macchinari per la preparazione di pelliccia o cuoio
 - 8.1.5.6. Conduttore di macchinari per la fabbricazione di calzature o assimilato
 - 8.1.5.7. Conduttore di macchinari di lavanderia
 - 8.1.5.8. Conduttore di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia o cuoio non classificato altrove
 - 8.1.6. Conduttore di macchinari per la fabbricazione di alimenti o assimilato
 - 8.1.6.1. Conduttore di macchinari per la fabbricazione di alimenti o assimilato
 - 8.1.7. Conduttore di impianti per la trasformazione del legno o la fabbricazione della carta
 - 8.1.7.1. Conduttore di impianti per la preparazione della pasta di legno o la fabbricazione della carta
 - 8.1.7.2. Conduttore di impianti per la trasformazione del legno

- 8.1.8. Altro conduttore di impianti o macchinari fissi
 - 8.1.8.1. Conduttore di impianti per la lavorazione del vetro o della ceramica
 - 8.1.8.2. Conduttore di caldaie a vapore o motori termici
 - 8.1.8.3. Conduttore di macchine confezionatrici, per l'imbottigliamento o etichettatrici
 - 8.1.8.4. Conduttore di impianti o macchinari fissi non classificato altrove
- 8.2. Assemblatore
 - 8.2.1. Assemblatore
 - 8.2.1.1. Assemblatore di parti di macchine
 - 8.2.1.2. Assemblatore di apparecchiature elettriche o elettroniche
 - 8.2.1.3. Assemblatore non classificato altrove
- 8.3. Conduttore di veicoli o di macchinari mobili
 - 8.3.1. Conducente di locomotive o assimilato
 - 8.3.1.1. Conducente di locomotive
 - 8.3.1.2. Frenatore, segnalatore o agente di manovra ferroviario
 - 8.3.2. Conducente di automobili, furgoni o motociclette
 - 8.3.2.1. Motociclista
 - 8.3.2.2. Conducente di automobili, taxi o furgoni
 - 8.3.3. Conducente di mezzi pesanti o di autobus
 - 8.3.3.1. Conducente di autobus o tram
 - 8.3.3.2. Conducente di mezzi pesanti o camion
 - 8.3.4. Conduttore di impianti mobili
 - 8.3.4.1. Conduttore di macchinari agricoli o forestali
 - 8.3.4.2. Conduttore di macchinari per movimento terra o assimilato
 - 8.3.4.3. Conduttore di macchinari per la perforazione o il sollevamento
 - 8.3.4.4. Conduttore di carrelli elevatori
 - 8.3.5. Marinaio di coperta o operaio assimilato
- 9. Professione non qualificata
 - 9.1. Addetto alle pulizie o collaboratore
 - 9.1.1. Addetto alle pulizie domestiche, negli esercizi alberghieri o negli uffici
 - 9.1.1.1. Addetto alle pulizie domestiche o collaboratore domestico
 - 9.1.1.2. Addetto alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri o altri esercizi
 - 9.1.2. Pulitore di veicoli, pulitore di vetri, lavandaio o altro addetto alla pulizia manuale
 - 9.1.2.1. Lavandaio o stiratore a mano
 - 9.1.2.2. Pulitore di veicoli
 - 9.1.2.3. Pulitore di vetri
 - 9.1.2.4. Altro addetto alle pulizie
 - 9.2. Personale non qualificato addetto all'agricoltura, alle foreste o alla pesca
 - 9.2.1. Personale non qualificato addetto all'agricoltura, alle foreste o alla pesca
 - 9.2.1.1. Bracciante agricolo
 - 9.2.1.2. Addetto al bestiame
 - 9.2.1.3. Bracciante agricolo e addetto al bestiame

- 9.2.1.4. Operaio addetto ai giardini o alle coltivazioni ortive
 - 9.2.1.5. Operaio forestale
 - 9.2.1.6. Personale non qualificato addetto alla pesca o all'acquacoltura
 - 9.3. Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni o ai trasporti
 - 9.3.1. Manovale delle miniere o delle costruzioni
 - 9.3.1.1. Manovale delle miniere o delle cave
 - 9.3.1.2. Manovale dell'ingegneria civile
 - 9.3.1.3. Manovale dell'edilizia
 - 9.3.2. Personale non qualificato delle attività manifatturiere
 - 9.3.2.1. Imballatore a mano
 - 9.3.2.2. Personale non qualificato delle attività industriali non classificato altrove
 - 9.3.3. Personale non qualificato addetto ai trasporti o al magazzinaggio
 - 9.3.3.1. Conduttore di veicoli a braccia o a pedali
 - 9.3.3.2. Conduttore di veicoli o macchinari a trazione animale
 - 9.3.3.3. Addetto allo spostamento e alla spedizione dei materiali o delle merci
 - 9.3.3.4. Addetto agli scaffali
 - 9.4. Personale non qualificato addetto alla ristorazione
 - 9.4.1. Personale non qualificato addetto alla ristorazione
 - 9.4.1.1. Addetto di fast food
 - 9.4.1.2. Garzone di cucina
 - 9.5. Commerciante ambulante di manufatti o di servizi
 - 9.5.1. Venditore ambulante di servizi
 - 9.5.2. Venditore ambulante di prodotti non alimentari
 - 9.6. Addetto alla raccolta dei rifiuti o altra professione non qualificata
 - 9.6.1. Addetto alla raccolta dei rifiuti
 - 9.6.1.1. Addetto alla raccolta di immondizia o materiale riciclabile
 - 9.6.1.2. Addetto alla selezione dei rifiuti
 - 9.6.1.3. Spazzino o assimilato
 - 9.6.2. Altra professione non qualificata
 - 9.6.2.1. Corriere, fattorino, facchino
 - 9.6.2.2. Addetto a lavori accessori
 - 9.6.2.3. Lettore di contatori o collettore di monete (distributori automatici)
 - 9.6.2.4. Acquaiole o raccoglitori di legna da ardere
 - 9.6.2.5. Altra professione non qualificata non classificata altrove
 - 10. Forze armate
 - 10.1. Ufficiale delle forze armate
 - 10.2. Sottufficiale delle forze armate
 - 10.3. Professione relativa alle forze armate, altri gradi
-